

Sentenza n. 18385 del 31 luglio 2013 (ud 26 giugno 2013) - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. CICALA Mario - Est. CICALA Mario.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA	Mario	- rel. Presidente	-
Dott. BOGNANNI	Salvatore	- Consigliere	-
Dott. IACOBELLIS	Marcello	- Consigliere	-
Dott. DI BLASI	Antonino	- Consigliere	-
Dott. CARACCIOLO	Giuseppe	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10457-2011 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, nei locali dell'AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAIMONDO ANGELA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 16, presso lo studio dell'avvocato MOSCOGIURI MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 54/10/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA dell'11/2/2010, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Roma - Roma Capitale ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 54/10/10 del 2 marzo 2010 che dichiarava inammissibile l'appello del Comune per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 53](#), comma 2, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, [art. 3 bis](#), comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, in vigore dal 3 dicembre 2005.

2. Il Contribuente si è costituito con controricorso.

3. E' stata depositata relazione secondo cui "il ricorso appare infondato. In quanto la disposizione di cui si discute trova applicazione a tutte le modalità di notifica che non siano eseguite a mezzo di ufficiale

giudiziario; e quindi anche alle notifiche eseguite da un messo comunale o da un messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 16](#))".

4. Il Collegio disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza.

5. Il Collegio ritiene il ricorso vada accolto in adesione alla giurisprudenza di questa Corte espresso nella ordinanza n. 6811 del 28 marzo 2011 secondo cui "ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita dall'avvocato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l'inammissibilità, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 53](#), comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, [art. 3 bis](#) convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata L. n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, [art. 16](#), comma 3".

La Corte ha cioè ritenuto che su chiunque provveda alla notifica gravi l'onere di cui all'art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1 di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Per cui gli effetti del mancato adempimento gravano sulla parte solo quando questa provveda direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre ove si avvalga di un altro soggetto notificatore (nel caso contemplato nell'ordinanza 6811, addirittura il proprio difensore) il mancato rispetto dell'art. 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che provvedere anche per le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013